



CONFINDUSTRIA

Nota di approfondimento
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
e
recepimento della Direttiva Insolvency

Dicembre 2022

Abstract

La Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, c.d. *Direttiva Insolvency*, ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno ed eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva e insolvenza.

Nel nostro ordinamento, la Direttiva Insolvency è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 83/2022, che reca modifiche al Decreto Legislativo n. 14/2019, c.d. *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*.

Il presente lavoro illustra le principali novità del Decreto di recepimento, soffermandosi sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, introdotta dal Decreto-legge n. 118/2021 e inserita nel Codice in luogo delle procedure di allerta, e sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tra cui il nuovo piano attestato di risanamento soggetto a omologazione e il concordato preventivo con continuità aziendale.

Sommario

Abstract	1
1. Premessa	3
2. Definizioni	3
3. Assetti organizzativi adeguati e segnali previsionali	6
3.1 Esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati	7
4. Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa	11
4.1 Tratti generali	12
4.2 Presentazione dell'istanza, ruolo dell'esperto e gestione delle trattative	13
4.2.1 Misure protettive e cautelari e contratti pendenti	18
4.3 Esiti della composizione negoziata	21
5. Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	23
5.1 Fase di accesso	23
5.2 Misure cautelari e protettive e contratti pendenti	25
5.3 Piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione	28
5.4 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	32
5.5 Concordato preventivo	34
6. Conclusioni	38

1. Premessa

Dopo numerosi rinvii, lo scorso 15 luglio è entrato pienamente in vigore il *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, d'ora in avanti il *Codice*), come modificato dapprima dal Decreto recante disposizioni integrative e correttive (Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, d'ora in avanti il *Decreto Correttivo*) e, successivamente, dal Decreto di recepimento della Direttiva Insolvency (Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva 2019/1023, d'ora in avanti anche il *Decreto o il Decreto di recepimento*).

Quest'ultimo, in particolare, ha apportato rilevanti modifiche al Codice al fine di conformare l'ordinamento italiano alle disposizioni previste dalla disciplina europea per l'armonizzazione e l'efficientamento delle procedure nazionali volte alla risoluzione della crisi e dell'insolvenza. Tali modifiche riguardano, tra l'altro: i) gli assetti organizzativi adeguati e i segnali di allarme; ii) le procedure di allerta e composizione assistita della crisi, definitivamente sostituite con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (dapprima introdotta in maniera temporanea nel nostro ordinamento dal Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, c.d. *Crisi d'impresa e Giustizia*); iii) gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con l'introduzione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), nonché rilevanti modifiche in tema di concordato preventivo con continuità aziendale.

Il Decreto è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 marzo, per essere sottoposto successivamente al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. I rilievi formulati in tali sedi, convergenti con diverse osservazioni di Confindustria, sono stati in buona parte recepiti nella versione finale del provvedimento. Il Decreto è stato poi definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio.

Nel presente lavoro, si illustrano le principali modifiche apportate dal Decreto, partendo da quelle relative all'impianto definitivo del Codice e soffermando poi l'analisi sui profili poc'anzi richiamati.

2. Definizioni

Il Decreto interviene sulle *definizioni* contenute nelle *disposizioni generali* del Codice (Parte Prima, Titolo I, art. 2), tra l'altro, attraverso:

- la sostituzione della nozione di **crisi** (lett. a), che nella precedente formulazione del Codice consisteva nello *stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile*

l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate¹; la nuova formulazione definisce invece la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Pertanto, la nuova definizione si caratterizza per il mancato richiamo espresso allo squilibrio economico-finanziario e per l'introduzione dello spettro temporale di dodici mesi ai fini della valutazione di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni programmate²;

- l'inserimento della nozione di **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (nuova lett. m-bis), che, in attuazione della Direttiva Insolvency, sostituiscono le "procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza" e sono definiti come *le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi³*. Nel testo del Decreto approvato in esame preliminare il 17 marzo 2022, la definizione in oggetto riguardava i *quadri di ristrutturazione preventiva - i.e. le misure e le procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività e del capitale*; in seguito, come chiarito dalla Relazione illustrativa del provvedimento, è stata prevista la nuova formulazione, al fine di evitare problemi applicativi per la mancata inclusione in questi ultimi delle procedure di risoluzione concordata della crisi e dell'insolvenza non funzionali alla prosecuzione dell'attività, come il concordato liquidatorio; inoltre, sempre in sede di approvazione definitiva, è stato precisato che gli strumenti presi in considerazione possono essere preceduti dalla composizione negoziata (estranea alla definizione in esame), conferendo

¹ Il Decreto Correttivo aveva già previsto la sostituzione della locuzione *difficoltà economico-finanziaria* con quella di *squilibro economico-finanziario* (art. 1, co. 1, lett. a).

² La versione originaria del Codice, anche a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo, nell'ambito delle *procedure di allerta e composizione assistita delle crisi* (Titolo II della Parte I, integralmente sostituito a opera del Decreto di recepimento con l'introduzione della *composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa*) prendeva come riferimento temporale l'intervallo di 6 mesi (cfr. precedente formulazione dell'art. 13).

³ La Direttiva Insolvency definisce *ristrutturazione* le *misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi* (art. 2, par. 1, n. 1).

in tal modo al rapporto tra i diversi istituti un approccio più modulare, come auspicato anche da Confindustria⁴.

Di conseguenza, sono stati aggiornati i riferimenti alle *procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza* contenuti nelle altre definizioni (*i.e. albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese* - lett. n) e *professionista indipendente* - lett. o);

- l'introduzione della nozione di **esperto** (nuova lett. o-bis), intendendo per tale il soggetto terzo e indipendente - iscritto in apposito elenco e nominato dalla Commissione costituita presso le Camere di Commercio - che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; la figura dell'esperto assume così autonoma collocazione nell'ambito del Codice rispetto a quella di cui al DL Crisi d'impresa e Giustizia⁵;
- l'integrazione della nozione di **misure protettive** (lett. p), ossia *le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza*, chiarendo che le stesse possono essere richieste anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; in tal modo, la definizione di misure protettive si amplia fino a includere anche quelle concesse nell'ambito della composizione negoziata;
- l'integrazione della nozione di **misure cautelari** (lett. q), ossia i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della regolazione della crisi o dell'insolvenza; anche per tali misure, analogamente a quanto fatto per quelle protettive per ricomprendervi le misure concesse nell'ambito della composizione negoziata, si precisa che le stesse sono funzionali altresì ad assicurare il buon esito delle trattative;

⁴ Cfr. [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, istituita presso il Ministero della Giustizia, in merito ad alcune proposte di modifica del Codice sia in attuazione della Direttiva Insolvency UE/2019/1023, attraverso lo Schema di Dlgs. in esame presso le Camere, sia alla luce della Legge delega 155/2017.

⁵ Il DL Crisi d'impresa e Giustizia, infatti, aveva delineato il ruolo della figura dell'esperto (art. 2, co. 2); successivamente, il Decreto di recepimento ha previsto l'inserimento di apposita disposizione nelle norme definitorie del Codice. Al riguardo si segnala che, nell'iter di approvazione definitiva del Decreto di recepimento, è stata presa in considerazione la connotazione dell'esperto quale *professionista*, poi esclusa in virtù del fatto che tale figura potrebbe essere rivestita anche da un *manager* con esperienza in ristrutturazioni aziendali.

- l'abrogazione della nozione di Organismi di composizione della crisi di impresa - **OCRI** (lett. u), previsti in funzione della gestione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (di cui al Titolo II), ora sostituite dalla composizione negoziata.

3. Assetti organizzativi adeguati e segnali previsionali

Il Decreto interviene sulle disposizioni del Codice originariamente individuate come *doveri dell'imprenditore*⁶, per dettagliarne ulteriormente i contenuti (art. 3).

In primo luogo, la nuova rubrica dell'articolo 3 reca: *Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della tempestiva rilevazione della crisi*. In secondo luogo, viene confermato che l'imprenditore collettivo deve adottare un **assetto adeguato** ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative (ai sensi dell'art. 2086 c.c.), precisando altresì che lo stesso deve essere **organizzativo, amministrativo e contabile** (art. 3, co. 2). In terzo luogo, vengono specificati le finalità e i segnali previsionali.

In particolare, gli assetti devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi; c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 3, co. 3). Come è evidente, le lettere a) e b) pongono la finalità degli assetti organizzativi adeguati in continuità con la nuova nozione di crisi.

Quanto ai **segnali** da tenere in debita considerazione **per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi**⁷, viene in rilievo l'esistenza di: a) debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti⁸; c) esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da

⁶ Cfr. la rubrica dell'articolo 6 nella sua formulazione precedente.

⁷ Fino allo Schema di D.Lgs. approvato in esame preliminare dal CdM lo scorso 17 marzo, le disposizioni si riferivano ancora ai c.d. *segnali d'allarme*.

⁸ Le prime due lettere parafrasano, con degli adattamenti, i presupposti per la tempestività della presentazione dell'istanza di regolazione della crisi a fronte dell'allerta e il conseguente riconoscimento delle misure premiali (Cfr. precedente formulazione dell'art. 24).

almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; d) una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei cc.dd. creditori pubblici qualificati (CPQ, di cui all'art. 25-*novies*; i.e. Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Agente della Riscossione, su cui v. *infra*) (art. 3, co. 4).

3.1 Esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati

Come appena visto, nei segnali per la previsione tempestiva dell'emersione della crisi rientrano anche qualificate **esposizioni debitorie nei confronti dei CPQ**.

Con l'intento di allineare il Codice alle previsioni della Direttiva Insolvency⁹, nell'ambito delle **procedure di allerta e composizione assistita della crisi** (Titolo II della Parte Prima del Codice), era previsto l'obbligo di **segnalazione dei CPQ** - già imperniato sul superamento di determinate soglie e inizialmente circoscritto a INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione (quindi, senza l'inclusione dell'INAIL) - **agli OCRI**; segnalazione che avrebbe potuto comportare l'avvio di una procedura con **eventuale segnalazione al pubblico ministero**.

In particolare, l'esposizione debitoria era ritenuta di **importo rilevante**: a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, fosse stato pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25 mila, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2 milioni di euro; non inferiore a euro 50 mila, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10 milioni di euro; non inferiore a euro 100 mila, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10 milioni di euro; b) per l'INPS, quando il debitore fosse stato in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50 mila; c) per l'Agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del Codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da

⁹ Cfr. Articolo 3, paragrafo 2: *Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue: a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento; b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private; c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.*

oltre 90 giorni avesse superato, per le imprese individuali, la soglia di euro 500 mila e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1 milione¹⁰.

Sul punto, Confindustria ha ripetutamente richiamato la necessità di un meccanismo improntato a maggiore flessibilità, in linea con la disciplina europea che contempla meccanismi di informazione e assistenza, attivabili volontariamente dall'imprenditore (c.d. *early warning*)¹¹.

Tuttavia, l'**impianto** di tale **disciplina** era rimasto sostanzialmente inalterato, anche dopo le modifiche alle soglie apportate dal Decreto Correttivo¹², finché dapprima ne è stata rinviata l'operatività (dal DL Crisi d'impresa e Giustizia, che ha differito l'entrata in vigore dell'intero Titolo II al 31 dicembre 2023) e, in seguito, è stato **ricalibrato** anche in funzione della composizione negoziata (dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 di conversione del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, c.d. *PNRR*). Infine, il Decreto di recepimento ha trasfuso nel Codice la disciplina introdotta dal DL PNRR, sostituendo quella precedente.

A opera del DL PNRR, le **segnalazioni dei CPQ arrivano soltanto all'imprenditore e all'organo di controllo, ove esistente**; inoltre, le stesse hanno avuto a **oggetto**: a) per l'INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di 15 mila euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di 5 mila euro; b) per l'Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5 mila euro; c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori: per le imprese individuali, all'importo di 100 mila euro; per le società di persone, all'importo di 200 mila euro; per le altre società, all'importo di 500 mila euro; in caso di sussistenza dei relativi presupposti, la segnalazione avrebbe dovuto contenere l'invito a richiedere la composizione negoziata (art. 30-*sexies*, DL PNRR).

¹⁰ Cfr. precedente formulazione dell'articolo 15 del Codice.

¹¹ In particolare, [Audizione di Confindustria](#), *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"*, presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 16 giugno 2020, p. 3.

¹² L'articolo 3 del Decreto Correttivo era intervenuto sull'articolo 15, comma 2, lettera a), superando, per l'Agenzia delle Entrate, il criterio percentuale fissato al 30% in favore di un criterio imperniato su scaglioni che determinavano l'ammontare specifico dell'IVA scaduta e non versata.

Al fine dell'applicazione delle nuove disposizioni, era prevista la seguente **decorrenza**: per l'INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022; per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'Agente della Riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Come anticipato, questo impianto è stato successivamente mutuato dallo Schema di Decreto, approvato in esame preliminare lo scorso 17 marzo che, collocandolo nello stesso Titolo dedicato alla composizione negoziata (Titolo II, Capo III, art. 25-*novies*), ha ampliato il novero dei CPQ includendovi l'**INAIL**. Quest'ultimo, infatti, è stato inserito tra i CPQ per il caso in cui il debitore abbia un debito relativo a premi assicurativi, scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all'importo di euro 5 mila, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Al riguardo, nel corso dell'iter parlamentare per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, Confindustria ha evidenziato - in particolare con riferimento al debito IVA - la previsione di importi molto ridotti, soprattutto in ragione delle modalità di liquidazione del tributo, richiedendone un innalzamento, anche in funzione della dimensione aziendale; inoltre, Confindustria, nel ritenere non condivisibile l'inclusione dell'INAIL alla stregua di un'estensione automatica, ha altresì richiamato la necessità di prevedere quantomeno una nuova e specifica decorrenza per l'accertamento delle relative esposizioni debitorie al fine di evitare applicazioni retroattive; infine, sempre in ordine alla decorrenza delle norme, è stato rilevato che, per l'Agenzia delle Entrate, il riferimento alle comunicazioni periodiche era limitato soltanto a quelle relative al primo trimestre 2022¹³. Tali considerazioni sono state accolte dalle Commissioni parlamentari e confermate anche dal Consiglio di Stato nel parere sullo Schema di Decreto¹⁴.

L'azione di Confindustria ha sortito effetti positivi: a un primo miglioramento del testo del Decreto approvato in via definitiva, è seguito un **ulteriore intervento** normativo nella direzione auspicata (con la Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, c.d. *Semplificazioni fiscali*).

In particolare, è stata dapprima recepita l'osservazione sulla necessità di modificare la decorrenza per gli accertamenti da parte dell'INAIL, rilevanti ai fini delle segnalazioni, a

¹³ [Memoria di Confindustria e CNDCEC sul Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Insolvency](#), depositata presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, maggio 2022, p. 3; [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., pp. 3-4.

¹⁴ Cfr. Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, parere delle rispettive Commissioni Giustizia sull'A.G. n. 374; [Consiglio di Stato, Commissione speciale, 13 maggio 2022, n. 832](#).

partire dall'entrata in vigore del Codice (art. 25-*novies*, co. 4, lett. a). Poi, un emendamento approvato in sede di conversione del DL Semplificazioni fiscali ha modificato i presupposti e i termini per le segnalazioni a opera dell'Agenzia delle Entrate¹⁵.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i **presupposti**, alla soglia prevista per il debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, a partire da euro 5 mila, vengono affiancate due condizioni: i) il debito non deve essere inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; ii) la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20 mila (art. 25-*novies*, co. 1, lett. c)¹⁶.

Quanto ai **termini**, come auspicato da Confindustria¹⁷, viene previsto che l'invio delle segnalazioni può avvenire contestualmente alle comunicazioni di irregolarità (art. 54-*bis*, D.P.R. n. 633/1972) e nel termine massimo di 150 giorni (rispetto a 60; art. 25-*novies*, co. 2, lett. a). Inoltre, la decorrenza delle nuove disposizioni viene fissata a partire dai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al secondo trimestre 2022, correggendo l'incoerente rimando al solo primo trimestre 2022 della previgente formulazione (art. 25-*novies*, co. 4, lett. b)¹⁸.

¹⁵ L'articolo 37-*bis* del DL n. 73/2022, cd. *Semplificazioni fiscali*, è intervenuto sull'articolo 25-*novies*, comma 1, lettera c), comma 2, lettera a) e comma 4, lettera b), del Codice.

¹⁶ Ricapitolando, secondo la versione consolidata dell'articolo 25-*novies*, comma 1, del Codice, le esposizioni debitorie sono rilevanti: a) per l'INPS, in caso di ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15 mila; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5 mila; b) per l'INAIL, in caso di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di euro 5 mila; c) per l'Agenzia delle Entrate, in caso di debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5 mila e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20 mila; d) per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in caso di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100 mila, per le società di persone, all'importo di euro 200 mila e, per le altre società, all'importo di euro 500 mila.

¹⁷ [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 4.

¹⁸ Ricapitolando, secondo la versione consolidata dell'articolo 25-*novies*, commi 2 e 4, del Codice, le segnalazioni sono inviate: a) dall'Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche; b) dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi. Le disposizioni si applicano: a) con riferimento all'INPS e all'INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del Codice per il secondo; b) con riferimento all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche a decorrere da

Si tratta di modifiche positive, che hanno recepito in parte le osservazioni di Confindustria. Tuttavia, residuano delle criticità: per le imprese con volumi d'affari di importo superiore a euro 200 mila (es. euro 500 mila), sarà sufficiente un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate superiore a euro 20 mila (a prescindere, quindi, dal valore del 10% del volume d'affari) per far scattare la segnalazione; inoltre, sono rimaste inalterate le soglie degli altri CPQ, che continuano a risultare basse.

Anche per questo, Confindustria sta continuando a mantenere alta l'attenzione sul tema. Infatti, in considerazione delle difficoltà economiche dovute all'attuale emergenza energetica e al fine di razionalizzare le attività di segnalazione dei CPQ, nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali attualmente in corso, Confindustria ha proposto di: i) escludere l'Agenzia delle Entrate dal novero dei CPQ; ii) sospendere (per 6 o 12 mesi) l'efficacia degli obblighi di segnalazione dell'organo di controllo e la correlata valutazione di responsabilità (art. 25-*octies*) - fermo restando l'ordinario dovere di vigilanza in capo allo stesso (ex art. 2403 c.c.) - nonché gli obblighi di segnalazione previsti per gli altri CPQ (art. 25-*novies*).

In ogni caso, non si può non rilevare che, pur ricalcando l'impostazione originaria del Codice, la **nuova disciplina degli obblighi di segnalazione dei CPQ** ha il pregio di aver recepito una consolidata richiesta di Confindustria circa un **ripensamento** di quel **ruolo** invasivo attribuito agli stessi nell'ambito delle procedure di allerta. In quella sede, infatti, le segnalazioni dei CPQ erano indirizzate a soggetti esterni all'impresa (*i.e.* all'OCRl ed eventualmente, per il suo tramite, al pubblico ministero) e determinavano l'attivazione dell'allerta; qui, invece, la segnalazione arriva e rimane all'interno dell'impresa e può contenere l'invito alla presentazione dell'istanza per l'accesso alla composizione negoziata, in chiave di raccordo con il nuovo istituto.

4. Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa

Come osservato, una delle novità più rilevanti del Decreto è la **sostituzione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi** (Titolo II, Parte Prima del Codice) **con la composizione negoziata** per la soluzione della crisi di impresa.

quelle relative al secondo trimestre 2022; c) con riferimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Di seguito, ne vengono illustrati i tratti generali, il funzionamento e i possibili esiti.

4.1 Tratti generali

La composizione negoziata è stata introdotta nel nostro ordinamento, a decorrere dallo scorso novembre, dal DL Crisi di impresa e Giustizia¹⁹.

Tale istituto fa perno sul ruolo di un esperto, terzo e indipendente, che ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi o dell'insolvenza. Si tratta di uno strumento pensato per imprese che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza e di cui risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento²⁰.

In particolare, il percorso di composizione si caratterizza per essere: **volontario** - è attivabile previa istanza dell'imprenditore che decida di accedervi; **negoziale** - l'imprenditore è supportato dall'esperto nella conduzione delle trattative coi creditori, rimanendo nella piena titolarità della gestione della propria attività; **stragiudiziale** - il tribunale interviene solo nel caso in cui si richiedano la conferma di misure protettive o determinate autorizzazioni; **riservato** - durante le trattative deve essere osservato l'obbligo di riservatezza, che si faccia ricorso alle richiamate misure in sede giudiziale.

Quanto alla *ratio*, è evidente che, a maggior ragione in uno scenario di crisi economica come quello legato all'emergenza pandemica, occorre predisporre strumenti diversi dalle procedure di allerta e composizione assistita le quali, come rilevato da Confindustria, avrebbero ulteriormente gravato le imprese anziché accompagnarne il risanamento²¹. Pertanto, al rinvio delle procedure di allerta e composizione assistita, disposto dal DL Crisi d'impresa e Giustizia, si è affiancata, in via d'urgenza e in maniera sperimentale, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa²².

¹⁹ Il DL n. 118/2021 è entrato in vigore il 25 agosto 2021 ed è stato convertito in legge il 24 ottobre 2021.

²⁰ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

²¹ [Memoria di Confindustria](#) relativa al disegno di legge di conversione del DL 118/2021 - Crisi di impresa e norme sulla giustizia, presso la Commissione Giustizia del Senato, 21 settembre 2021, p. 1.

²² Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

Nel solco di tale approccio, il Legislatore ha poi optato, con una scelta apprezzabile²³, per la definitiva sostituzione delle procedure di allerta e composizione assistita con la composizione negoziata (artt. 12-25-*undecies*).

4.2 Presentazione dell'istanza, ruolo dell'esperto e gestione delle trattative

Preliminarmente si rileva che il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati (v. *supra*, par. 3) evidenzia l'esigenza per l'impresa di predisporre idonei strumenti di monitoraggio sull'andamento della propria attività, anche al fine di cogliere i segnali per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi ed effettuare una scelta consapevole circa l'accesso alla composizione negoziata.

Affinché possa intraprendere il percorso di composizione, l'imprenditore deve presentare l'**istanza** di nomina per l'esperto che sarà incaricato di agevolare le trattative.

L'impulso può essere dato anche dall'organo di controllo societario che, rilevate le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, deve trasmettere all'organo amministrativo una segnalazione motivata per la presentazione dell'istanza, assegnandogli un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro cui riferire circa le iniziative intraprese. La segnalazione tempestiva, così come la vigilanza sull'andamento delle trattative, può essere valutata in relazione alla responsabilità per l'adempimento degli obblighi dell'organo di controllo *ex* articolo 2407 c.c. (art. 25-*octies*). L'iniziativa può essere altresì stimolata dai CPQ, le cui segnalazioni possono contenere l'invito alla presentazione dell'istanza, laddove ne ricorrono i presupposti (art. 25-*novies*, co. 3).

L'istanza deve essere presentata attraverso la **Piattaforma Telematica Nazionale (PTN)**, compilando un modello con le informazioni utili al conferimento dell'incarico (art. 17, co. 1).

La PTN è gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, ed è accessibile mediante il sito della Camera presso il cui registro l'impresa è iscritta. Sulla PTN sono disponibili: un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del

²³ [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 1; v. anche [Consiglio di Stato, Commissione speciale, 13 maggio 2022, n. 832](#).

piano di risanamento; un protocollo di conduzione della composizione negoziata (art. 13, co. 1-2)²⁴.

In particolare, il test pratico è volto a consentire una valutazione preliminare delle possibilità di risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito da ristrutturare e i flussi finanziari disponibili; come precisato dal Decreto Dirigenziale che lo disciplina, lo stesso non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi ma come strumento di valutazione del grado di difficoltà per l'imprenditore nel corso del risanamento²⁵. La lista di controllo particolareggiata è un questionario, con alcune domande per l'imprenditore e altre per l'esperto, volto a selezionare le informazioni necessarie alla redazione e all'analisi di coerenza del piano di risanamento, sulla base delle migliori pratiche di redazione dei piani di impresa²⁶.

Al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore deve depositare una corposa **documentazione**. Si tratta, in sintesi, dei documenti relativi ai dati storici che delineano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché del progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, e della relazione sull'attività esercitata recante un piano finanziario semestrale e le iniziative da adottare (art. 17, co. 3, lett. a)-h)²⁷.

²⁴ La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono stati definiti con Decreto Dirigenziale 28 settembre 2021, attuativo dell'articolo 3 del DL Crisi d'impresa e Giustizia.

²⁵ Decreto Dirigenziale, Sezione I, paragrafo 1, secondo capoverso.

²⁶ I paragrafi del questionario sono i seguenti: 1. Il requisito dell'organizzazione dell'impresa; 2. Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente; 3. Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; 4. Le proiezioni dei flussi finanziari; 5. Il risanamento del debito; 6. In caso di gruppi di imprese.

²⁷ La documentazione da depositare comprende: a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche con riserva o di concessione di misure protettive funzionali alle trattative per l'accesso ai predetti strumenti; e) il certificato unico dei debiti tributari; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

A ben vedere, il deposito dell'istanza incontra dei **limiti**: essa non può essere presentata, tra l'altro, qualora sia pendente un procedimento per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche in caso di domanda con riserva o per la concessione di misure protettive funzionali alle trattative che precedono la domanda di accesso ai predetti strumenti; analogamente, non può essere presentata nel caso in cui, nei 4 mesi che la precedono, sia intervenuta la rinuncia a una delle domande poc'anzi considerate (art. 25-*quinquies*).

D'altra parte, il Legislatore ha previsto alcune **misure premiali** sui debiti erariali, al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata: la riduzione sino alla misura legale degli interessi sui debiti tributari; la riduzione sino alla misura minima delle sanzioni tributarie; il beneficio della rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori; ulteriori agevolazioni fiscali (art. 25-*bis*).

Presentata la domanda, la **Commissione** costituita presso le Camere di Commercio del capoluogo di Regione procede, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, alla **nomina dell'esperto**, anche previa acquisizione del parere non vincolante dell'associazione di categoria sul territorio, come richiesto da Confindustria²⁸. La Commissione resta in carica 2 anni ed è composta da un componente effettivo e un supplente per ciascuna delle seguenti categorie²⁹: magistrati designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente; componenti designati dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è costituita la Commissione; componenti designati dal Prefetto del capoluogo di Regione nel cui territorio si trova la Camera di Commercio che ha ricevuto l'istanza (art. 13, co. 6 e 7).

Quanto alla figura dell'esperto nominato, deve trattarsi di un soggetto terzo e indipendente, in possesso dei **requisiti** di eleggibilità alla carica di sindaco previsti dal codice civile³⁰ e non legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale, professionale o patrimoniale in grado di comprometterne l'obiettività (art. 16, co. 1).

²⁸ [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 2.

²⁹ Il DL Crisi d'impresa e Giustizia prevedeva un membro per categoria; il Decreto ha potenziato la composizione prevedendo un membro effettivo e uno supplente per categoria.

³⁰ Articoli 2382 e 2399 c.c.

L'esperto, inoltre, deve essere iscritto in un **elenco** formato presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione nel quale possono essere inseriti, qualora in possesso di specifica formazione³¹, gli iscritti da almeno 5 anni all'albo di: dottori commercialisti ed esperti contabili; avvocati, che documentino di aver maturato esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale; consulenti del lavoro, che documentino di aver concorso, in almeno tre casi, alla conclusione di operazioni di ristrutturazione. Possono peraltro essere inseriti coloro che, pur non essendo iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse efficacemente (art. 13, co. 3).

Come già anticipato, l'esperto non è equiparabile al professionista indipendente che riceve l'incarico dal debitore nell'ambito uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza³². In particolare, all'esperto compete la verifica della coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore, potendo ottenere da quest'ultimo o dai creditori le ulteriori integrazioni necessarie; può inoltre avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore (art. 16, co. 2).

Ricevuta la nomina, l'esperto verifica la propria indipendenza, il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo necessari per l'incarico e lo accetta nel termine di 2 giorni, comunicandolo all'imprenditore e inserendo l'**accettazione** nella PTN (art. 17, co. 4).

All'accettazione segue la **convocazione dell'imprenditore**, che può farsi assistere da propri consulenti, per valutare l'esistenza di prospettive di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale (art. 17, co. 5).

Entro 3 giorni dalla convocazione, le parti hanno la possibilità di presentare al Segretario generale della Camera di Commercio osservazioni sull'indipendenza dell'esperto affinché si proceda alla sua eventuale sostituzione (art. 17, co. 6). Allo stesso modo, l'imprenditore e le parti possono formulare successivamente osservazioni sull'operato dell'esperto.

³¹ Prevista dal Decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, cit. (cfr. nota 25).

³² Cfr. Articolo 2, co.1, let. o): «*professionista indipendente*» il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

All'esito del confronto con l'imprenditore, se non vengono ravvisate prospettive di risanamento concrete, l'esperto dispone l'**archiviazione dell'istanza** e, in tal caso, non può esserne presentata una nuova prima di un anno; termine ridotto, per una solta volta, a 4 mesi se l'archiviazione viene richiesta dall'imprenditore; diversamente, inizia una fase negoziale tra l'imprenditore, i creditori e le altre parti interessate al processo di risanamento (tra cui banche e intermediari finanziari ed eventualmente i sindacati).

Queste **trattative** sono un elemento caratterizzante della composizione negoziata: devono essere improntate ai principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione³³, oltre a svolgersi nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 4, co. 1 e 4; art. 16, co. 4-6). Come evidenziato, infatti, la composizione ha carattere confidenziale e non contempla l'intervento del tribunale, a meno che non si faccia ricorso alle misure protettive e cautelari o ad altro tipo di autorizzazioni. Inoltre, come chiarito dal Decreto, alla composizione negoziata non si applica la disciplina sull'iniziativa del pubblico ministero, sempreché non si instauri, per l'appunto, un procedimento dinanzi al tribunale (art. 12, co. 3)³⁴.

Per agevolare la gestione delle trattative, lo scambio di documentazione e di dati tra l'imprenditore e i creditori avviene sulla PTN (art. 15 del Codice che riproduce l'art. 30-*quater* del DL PNRR).

In pendenza delle trattative, l'imprenditore conserva la **gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**: se in stato di crisi, gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività; se in stato di insolvenza ma con concrete prospettive di risanamento, gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori (art. 21). Nel caso in cui il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e l'esecuzione dei pagamenti non siano coerenti con le prospettive di risanamento, l'imprenditore è tenuto a informare l'esperto, che può manifestargli il proprio dissenso. Se l'atto viene compiuto ugualmente e arreca pregiudizio ai creditori, l'esperto è obbligato a iscrivere il dissenso nel registro delle imprese, nonché a darne comunicazione al tribunale, se sono state concesse misure protettive o cautelari.

³³ I principi di buona fede e correttezza sono stati collocati, in sede di approvazione definitiva del Decreto, tra i principi generali del Codice: nella *composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza* (art. 4, co. 1).

³⁴ L'articolo 38 del Codice della crisi, come modificato dal Decreto Correttivo, prevede che il pubblico ministero possa presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (co. 1) e intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (co. 3); inoltre, l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento è tenuta a segnalarla al pubblico ministero (co. 2).

Oltre a ciò, l'imprenditore può richiedere alcune **autorizzazioni** al tribunale, come quelle per contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda liberando l'acquirente dei debiti relativi alla stessa (art. 22)³⁵. Inoltre, l'esperto può invitare le parti - tenute a collaborare tra loro - a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute (art. 17, co. 6)³⁶.

Gli atti autorizzati **conservano i propri effetti** anche nel caso in cui, successivamente, intervenga uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 24, co. 1). Inoltre, gli atti, i pagamenti e le garanzie che risultino coerenti con lo stato delle trattive e le prospettive di risanamento non sono soggetti ad azione revocatoria, a eccezione di quelli di straordinaria amministrazione e dei pagamenti per i quali l'esperto abbia espresso (e iscritto) il proprio dissenso o il tribunale abbia negato l'autorizzazione (art. 24, co. 2 e 3). Per i pagamenti e le operazioni coerenti con lo stato delle trattive e le prospettive di risanamento e per quelli autorizzati dal tribunale è altresì prevista l'esenzione dai reati di bancarotta (art. 24, co. 5).

L'incarico dell'esperto e le trattative devono concludersi in 180 giorni; può comunque essere ammessa la prosecuzione per non oltre 180 giorni quando richiesto da tutte le parti e l'esperto vi acconsente, oppure quando sia reso necessario a causa delle richieste dell'imprenditore di misure protettive o di autorizzazioni al tribunale. Al termine dell'incarico, l'esperto è tenuto a redigere una **relazione finale** che deve essere inserita nella PTN e comunicata all'imprenditore, nonché al tribunale in caso di applicazione di misure protettive e cautelari (art. 17, co. 7-8).

4.2.1 Misure protettive e cautelari e contratti pendenti

Considerazione a parte meritano le misure protettive e cautelari, che possono essere richieste nell'ambito della composizione negoziata e che rientrano tra le disposizioni definitorie del Codice (v. *supra*, par. 2).

³⁵ In tal caso, il tribunale verifica il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

³⁶ Il DL Crisi d'impresa e Giustizia prevedeva, in mancanza di accordo e su domanda dell'imprenditore, l'intervento del tribunale per rideterminare equamente le condizioni del contratto (art. 10, co. 2).

In particolare, con quella di nomina dell'esperto oppure con successiva, l'imprenditore può presentare l'**istanza di applicazione di misure protettive** del patrimonio, che viene pubblicata nel registro delle imprese (facendo così venir meno la riservatezza della composizione negoziata) e che, dal momento della pubblicazione, impedisce ai creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore, oppure di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti aziendali (art. 18, co. 1).

Inoltre, dal giorno di pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza, **non** può essere pronunciata la sentenza di **apertura della liquidazione giudiziale** o di **accertamento dello stato di insolvenza**, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art. 18, co. 4).

Entro il giorno successivo alla pubblicazione, l'imprenditore deve presentare ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'impresa per chiedere la **conferma** o la **modifica** delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative (art. 19, co. 1).

Fermo restando l'esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dalle misure protettive, l'imprenditore può richiedere l'**applicazione selettiva** delle stesse, limitatamente a: i) determinate iniziative dei creditori, a tutela dei propri diritti; ii) determinati creditori; iii) categorie di creditori (art. 18, co. 3). Si tratta di una delle novità introdotte in attuazione della Direttiva Insolvency³⁷.

Dal punto di vista procedurale, per la conferma/modifica/revoca delle misure protettive, oltre a sentire le parti e ricevere il parere dell'esperto (che, a seconda della complessità dei casi, può consistere in una nota scritta oppure in una dichiarazione orale messa a verbale), il tribunale può assumere le informazioni da parte dei creditori con maggiore ammontare di crediti; sulla base di quanto riferito dall'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori; in ogni caso, il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la **durata**, non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti tenendo conto delle misure eventualmente già concesse nell'ambito di un procedimento relativo a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 19, co. 4).

³⁷ Cfr. Articolo 6, paragrafo 3.

Lo stesso giudice che ha emesso i richiamati provvedimenti può: i) su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, comunque non oltre i 240 giorni (art. 19, co. 5); ii) su istanza dell'imprenditore, dei creditori o su segnalazione dell'esperto, in qualunque momento, revocarle o abbreviarne la durata quando non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (art. 19, co. 6).

La disciplina delle misure protettive s'interseca con quella dei contratti pendenti e degli obblighi e cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale.

Con riferimento ai **contratti pendenti** (*i.e.* i contratti in corso di esecuzione), è previsto che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. Occorre però rilevare che i medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste (art. 18, co. 5)³⁸. Questa previsione recepisce un'istanza di Confindustria³⁹, che trova peraltro riscontro nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari⁴⁰ ed è stata inserita in sede di approvazione definitiva del Decreto per tenere conto dell'interesse dei creditori a non subire un eccessivo pregiudizio nelle more della decisione del tribunale⁴¹.

Con riferimento agli **obblighi di ricapitalizzazione e cause di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale, è prevista la possibilità per l'imprenditore di dichiarare, al momento della presentazione dell'istanza per la nomina dell'esperto o con successiva istanza, che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, i predetti obblighi non si applicano nei suoi confronti e le predette cause non si verificano (art. 20, co. 1). Rispetto all'analoga misura prevista dal DL Crisi d'impresa e Giustizia, il Decreto precisa che, se l'imprenditore ha chiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca (art. 20, co. 2),

³⁸ La disposizione recepisce l'articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva Insolvency.

³⁹ [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 3.

⁴⁰ Cfr. parere della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.

⁴¹ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

legando e sottoponendo, in tal modo, le misure protettive e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione all'esito della valutazione effettuata dal tribunale.

4.3 Esiti della composizione negoziata

Le trattative possono avere **esiti** diversi a seconda che venga individuata o meno una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Nel **primo caso**, le parti possono alternativamente concludere (art. 23, co. 1):

- un **contratto** - tra debitore e uno o più creditori - cui sono applicabili le misure premiali sulla riduzione alla misura legale degli interessi maturati su debiti tributari (art. 25-*bis*, co. 1), se la relazione finale dell'esperto lo valuti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- una **convenzione di moratoria** (art. 62);
- un **accordo** sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che, dato il coinvolgimento di quest'ultimo, produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (ai sensi dell'art. 166, co. 3, let. d), senza però l'attestazione del professionista indipendente di solito necessaria. Infatti, come chiarito, con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Nel **secondo caso**, l'imprenditore può in alternativa (art. 23, co. 2):

- predisporre un **piano attestato di risanamento** (art. 56);
- domandare l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione**, anche **agevolato** o a **efficacia estesa** (di cui rispettivamente agli artt. 57, 60 e 61). In particolare, nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione a efficacia estesa - in cui è prevista l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti se gli aderenti rappresentano il 75% di tutti quelli appartenenti alla medesima categoria - la percentuale richiesta può essere ridotta al 60% qualora il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione dell'esperto;
- proporre la domanda di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** (art. 25-*sexies*);
- accedere a un altro **strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

Il **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio**⁴². rappresenta uno sbocco inedito, appositamente previsto per la composizione negoziata e introdotto nel nostro ordinamento dal DL Crisi d'impresa e Giustizia.

In particolare, qualora dalla relazione finale dell'esperto risulta che le trattative non abbiano avuto buon esito, nei 60 giorni successivi l'imprenditore può presentare una domanda di concordato per la liquidazione del patrimonio, che può comprendere anche la continuità indiretta attraverso il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. La peculiarità è che non ne viene prevista l'approvazione da parte dei creditori ma direttamente l'omologazione da parte del tribunale, sul presupposto che l'esperto abbia già valutato l'assenza di altre soluzioni percorribili (art. 25-*sexies*, co. 1 e ss.).

È previsto il coinvolgimento dell'esperto, interpellato con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e dei creditori che saranno convocati all'udienza per l'omologazione e che potranno proporre opposizione (art. 25-*sexies*, co. 3 e 4). In ogni caso, il tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e, comunque, assicura un'utilità a ciascuno di essi (art. 25-*sexies*, co. 5).

Come osservato da Confindustria, manca il presidio previsto per il concordato liquidatorio, volto a garantire che la proposta di concordato assicuri il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari e privilegiati degradati (art. 84, co. 4). Tale presidio avrebbe rappresentato un fattore di bilanciamento coerente, da un lato, con l'esigenza di prevedere una garanzia a tutela dei creditori in presenza di una fattispecie di concordato liquidatorio; dall'altro, con gli obiettivi di speditezza ed efficienza della nuova soluzione concordataria introdotta, in quanto il rispetto della predetta percentuale avrebbe potuto essere agevolmente verificata dal tribunale in sede di omologazione⁴³.

⁴² Gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza saranno trattati di seguito (v. *infra*, par. 5)

⁴³ [Memoria di Confindustria](#) relativa al disegno di legge di conversione del DL 118/2021 - Crisi di impresa e norme sulla giustizia, presso la Commissione Giustizia del Senato, 21 settembre 2021, p. 5; [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 2.

5. Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Come da definizione del Codice, gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituiscono *le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi* (art. 2, lett. m-bis)⁴⁴.

In particolare e seguendo l'articolato del Codice, vi sono ricompresi:

- piano attestato di risanamento (art. 56);
- accordi di ristrutturazione (AdR, artt. 57, 60 e 61);
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (il c.d. PRO, introdotto dal Decreto agli artt. 64-bis e ss.);
- concordato preventivo (artt. 84 e ss.).

Nel solco già tracciato dal Codice prima del recepimento della Direttiva Insolvency, tali strumenti soggiacciono in parte a una disciplina comune (Titolo III, Parte Prima, del Codice). Pertanto, prima di procedere con l'analisi di ciascuno, se ne descrivono brevemente i tratti generali, in particolare in relazione all'accesso (Capo IV)⁴⁵.

5.1 Fase di accesso

L'iniziativa per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza spetta al debitore. La domanda è proposta con **ricorso** (art. 37, co. 1) e deve essere

⁴⁴ Questa definizione è diretta a recepire le disposizioni della Direttiva Insolvency relative ai *quadri di ristrutturazione preventiva* (cfr. art. 2, par. 1, lett. c e Titolo II). Da qui, la scelta iniziale del legislatore di propendere per tale nomenclatura, poi rivista a seguito delle considerazioni già illustrate per ricomprendervi le procedure liquidatorie (v. *supra* par. 2, p. 4).

⁴⁵ La trattazione che segue non interessa anche il piano attestato di risanamento, trattandosi di uno strumento stragiudiziale (v. *infra* par. 5.3)

accompagnata dall'accordo (in caso di AdR) o dalla proposta e il piano (in caso di PRO e concordato), dalla relazione dell'esperto nonché da apposita **documentazione** (art. 39)⁴⁶.

È però prevista la possibilità di depositare la domanda con una documentazione semplificata (art. 39, co. 3)⁴⁷ nel caso in cui il debitore si riserva di presentare successivamente, a seconda dei casi, gli accordi, la proposta o il piano - c.d. **domanda con riserva**. In tal caso, il tribunale fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori 60 giorni, entro cui produrre l'intera documentazione (art. 44). Ne deriva che il Decreto ha esteso la facoltà di presentare la domanda con riserva anche al nuovo strumento del PRO.

Entro il giorno successivo al deposito, la domanda del debitore viene iscritta nel registro delle imprese, con espressa menzione delle misure protettive laddove ne viene fatta richiesta (art. 40, co. 3). Con il Codice, infatti, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio del debitore non rappresenta più un effetto automatico del deposito della domanda, ma necessita di un'apposita istanza da parte del debitore medesimo (v. *infra*, par. 5.2).

La domanda, unitamente ai documenti allegati, viene altresì trasmessa al pubblico ministero, che può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, oltreché a una procedura di insolvenza (art. 38, co. 3)⁴⁸.

⁴⁶ In particolare, il debitore deve depositare presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie; le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Il debitore deve inoltre presentare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

⁴⁷ In tal caso, il debitore deposita, unitamente alla domanda, unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti; l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione dovrà essere depositata nel termine assegnato dal tribunale (art. 39, co. 3).

⁴⁸ Si tratta di una disposizione già modificata dal Decreto Correttivo, per prevedere che il pubblico ministero possa intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (cfr. art. 7, co. 1, del Decreto Correttivo). Peraltro, si ricorda (cfr. nota 34) che il pubblico

Per completezza, si segnala che il Decreto ha inserito un'apposita sezione per la disciplina degli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per le società** (Sezione VI-*bis*, artt. 120-*bis* e ss.). Per queste ultime, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi deve essere approvata, in via esclusiva, dagli amministratori, unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano, ed essere sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società (artt. 40, co. 2 e 120-*bis*, co. 1).

Il piano approvato può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni (art. 120-*bis*, co. 2); inoltre, gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento (art. 120-*bis*, co. 3).

5.2 Misure cautelari e protettive e contratti pendenti

Anche in questa sede, come fatto nella trattazione della composizione negoziata, si analizzano a parte le misure protettive e cautelari, nonché i principali risvolti relativi ai contratti pendenti conseguenti alle modifiche apportate dal Decreto.

In particolare, nell'ambito delle misure concernenti l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (Capo IV del Titolo III), è prevista una sezione per le misure cautelari e protettive (Sezione III, artt. 54 e 55); misure che, in virtù delle novità apportate dal Decreto, possono trovare applicazione anche nel corso dei PRO.

Nel merito, quanto alle **misure cautelari**, viene previsto che, nelle more dell'apertura di una procedura relativa a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il tribunale può emettere, su istanza di parte, i provvedimenti cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione (art. 54, co. 1).

In via di raccordo con la composizione negoziata, è previsto che le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure

ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, ivi compresa la segnalazione dell'autorità giudiziaria (art. 38, co. 1 e 2).

protettive ivi richieste (di cui all'art. 18), tenuto conto dello stato delle relative trattative nonché delle misure eventualmente già concesse o confermate.

A quest'ultimo riguardo, occorre considerare che la disciplina delle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata e quella delle misure cautelari e protettive nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi restano distinte, trattandosi di provvedimenti che vengono assunti da giudici diversi e che possono avere diverse finalità. Pertanto, il giudice deve poter valutare gli elementi su cui si sono basati gli eventuali provvedimenti pregressi, nonché elementi nuovi o ulteriori tali da far riconsiderare le determinazioni già assunte⁴⁹.

Nella domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, il debitore può poi richiedere l'applicazione delle **misure protettive** (art. 54, co. 2). Tali misure possono essere richieste anche con la presentazione di una domanda con riserva, oltreché nell'ambito della composizione negoziata (art. 54, co. 3-4).

Inoltre, il debitore può richiedere, con successiva istanza, *ulteriori misure temporanee* per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 54, co. 2).

Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, la richiesta avrà l'effetto di: i) impedire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; ii) sospendere le prescrizioni e le decadenze; iii) impedire la pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza (art. 54, co. 2). Quest'ultima circostanza è stata espressamente introdotta dal Decreto ed è analoga a quella prevista nell'ambito della composizione negoziata.

Un'altra novità introdotta dal Decreto concerne la **proroga** della durata delle misure. Infatti, se la durata massima di tali misure è fissata in 4 mesi (art. 55, co. 3), su istanza del debitore o di un creditore, il tribunale può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto del termine massimo di 12 mesi (di cui all'art. 8), se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate (art. 55, co. 4), *in primis* i creditori.

⁴⁹ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

Novità in materia si rinvencono anche nell'ambito della disciplina dei **contratti pendenti** nel concordato con continuità aziendale (art. 94-*bis*) e negli AdR (art. 64).

In attuazione della Direttiva Insolvency, è previsto che per i contratti in corso di esecuzione i creditori non possono unilateralmente: i) rifiutare l'adempimento; ii) provocarne la risoluzione; iii) anticiparne la scadenza; iv) modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura della procedura e della concessione delle misure protettive o cautelari, essendo peraltro inefficaci eventuali patti contrari (art. 94-*bis*, co. 1)⁵⁰.

In questo solco, è stata introdotta una disposizione specifica per i creditori interessati dalle misure protettive e relative ai **contratti c.d. essenziali**. In particolare, tali creditori non possono unilateralmente: i) rifiutare l'adempimento; ii) provocarne la risoluzione; iii) anticiparne la scadenza; iv) modificarli in danno dell'imprenditore, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale (art. 94-*bis*, co. 2)⁵¹.

Dunque, mentre nell'ambito della composizione negoziata la disposizione in esame riguarda tutti i contratti pendenti, in sede di concordato in continuità riguarda specificamente quelli necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisca la prosecuzione dell'attività del debitore. Inoltre, come già osservato, sempre nell'ambito della composizione negoziata è prevista la possibilità per i creditori interessati dalle misure protettive di sospendere l'adempimento dei contratti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure stesse; contrariamente a quanto proposto da Confindustria, la stessa possibilità, invece, non riguarda il caso in cui le misure protettive vengono richieste in relazione a un concordato preventivo con continuità⁵².

Infine, a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato⁵³, disposizioni analoghe a quelle previste per il concordato sono state introdotte, in sede di approvazione definitiva del Decreto, nella disciplina degli AdR, rispettivamente per i casi in cui:

⁵⁰ Cfr. Articolo 7, paragrafo 5, della Direttiva Insolvency.

⁵¹ Cfr. Articolo 7, paragrafo 4, della Direttiva Insolvency.

⁵² [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 3.

⁵³ Cfr. [Consiglio di Stato, Commissione speciale, 13 maggio 2022, n. 832](#).

- vengono richieste misure protettive nel corso delle trattative preliminari a un AdR (art. 54, co. 3) o in funzione dell'omologazione di un AdR e il creditore intende agire per il solo fatto del deposito di tali istanze (art. 64, co. 3, che ricalca l'art. 94-*bis*, co. 1);
- vi sono creditori interessati da misure protettive e l'oggetto è un contratto essenziale, per cui il creditore intende agire unilateralmente a causa del mancato pagamento del debitore (art. 64, co. 4, che ricalca l'art. 94-*bis*, co. 2).

5.3 Piano attestato di risanamento e accordo di ristrutturazione

Passando alla disamina dei singoli strumenti di regolazione della crisi, si osserva preliminarmente che il piano attestato di risanamento e l'accordo di ristrutturazione sono stati interessati dalle modifiche del Decreto in misura marginale. In ogni caso, in considerazione delle sostanziali novità apportate dal Codice alla previgente Legge fallimentare⁵⁴, se ne riepilogano, di seguito, le principali caratteristiche.

Il **piano attestato di risanamento** è un piano predisposto dall'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e attestato da un professionista indipendente, idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria dell'impresa (art. 56, co. 1).

In particolare, lo stesso deve, anzitutto, illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa, le principali cause della crisi e le strategie d'intervento con i tempi necessari per assicurare il riequilibrio.

Inoltre, il piano deve indicare i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza. In questa sede, infatti, il consenso viene raccolto con singole intese con i creditori; gli altri devono essere soddisfatti integralmente secondo il contratto originario. In proposito, si segnala che è stato il Decreto Correttivo⁵⁵ ad ampliare il contenuto del piano, inserendovi l'elenco dei creditori estranei con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti, *in modo da agevolare il controllo sul contenuto*

⁵⁴ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

⁵⁵ Articolo 8, comma 1.

*degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investiva dell'azione revocatoria*⁵⁶.

Infine, il piano deve prevedere gli apporti di finanza nuova, i tempi delle azioni da compiersi (con gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto) e il piano industriale, con evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario (art. 56, co. 2). Anche quest'ultima previsione è stata introdotta dal Decreto Correttivo al fine di *rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna*⁵⁷.

L'attestazione è rilasciata da un professionista indipendente e riguarda la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano (art. 56, co. 3). Piano, attestazione e accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese, su richiesta del debitore (art. 56, co. 4).

Gli **accordi di ristrutturazione dei debiti (o AdR)** sono accordi, soggetti a omologazione, che l'imprenditore⁵⁸ in stato di crisi o di insolvenza può concludere con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (art. 57, co. 1).

Tali accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione (art. 57, co. 2); a sua volta, il piano deve essere redatto secondo le modalità previste per il piano attestato di risanamento, allegando altresì la documentazione indicata per il debitore che richiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 39, co. 1 e 3; v. *supra* par. 5.1).

Per i creditori estranei all'accordo, deve essere previsto il pagamento integrale nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'omologazione per i crediti già scaduti o, in caso contrario, dalla data della loro scadenza (art. 57, co. 3).

⁵⁶ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento, disponibile tra i testi relativi ad AG 175 delle Camere.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Il riferimento è all'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti previsti per l'impresa minore. L'articolo 2, comma 1, lettera d), del Codice definisce l'impresa minore come l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 200 mila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro 500 mila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini, devono essere attestati da un professionista indipendente (art. 57, co. 4). L'attestazione deve essere rinnovata, insieme alle manifestazioni di consenso dei creditori, se intervengono modifiche sostanziali del piano o degli accordi (art. 58).

Fermi restando questi tratti generali dell'istituto, l'imprenditore può anche optare per un **accordo di ristrutturazione agevolato** o a **efficacia estesa**, novità che si devono al Codice e che sono state anticipate rispetto alla sua entrata in vigore dal DL Crisi d'impresa e Giustizia⁵⁹.

Il primo si caratterizza per la riduzione alla metà della percentuale di crediti rappresentati dai creditori aderenti all'accordo (*i.e.* dal 60% al 30%); a tal fine, come contrappeso per questa agevolazione, occorre che il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei all'accordo e non richieda misure protettive (art. 60).

Il secondo prevede l'estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, in deroga alle norme generali⁶⁰. A tal fine, occorre che: tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi e abbiano ricevuto puntuali informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e i suoi effetti; i crediti degli aderenti rappresentino almeno il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria e i creditori non aderenti, cui vengono estesi gli effetti dell'accordo, risultino soddisfatti in base a esso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; l'accordo abbia carattere non liquidatorio (prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta); il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estenderne gli effetti (art. 61). I creditori non aderenti possono comunque proporre opposizione.

Rientrano tra gli **accordi** a efficacia estesa anche quelli che l'impresa può concludere **con banche e intermediari finanziari** laddove abbia debiti verso tali soggetti in misura pari almeno alla metà dell'indebitamento complessivo. In questo caso, però, ai fini dell'estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima

⁵⁹ Infatti, in considerazione del rinvio dell'entrata in vigore del Codice, il DL Crisi d'impresa e Giustizia ne ha anticipato alcune disposizioni, tra cui quelle in commento, impiantandole nella Legge fallimentare.

⁶⁰ Si tratta degli articoli 1372, secondo cui il contratto ha forza di legge tra le parti, e 1411, per cui la stipulazione a favore di un terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse.

categoria non è richiesto il presupposto continuità aziendale; inoltre, restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari (art. 61, co. 5).

Infine, si caratterizza per l'efficacia nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria anche la **convenzione di moratoria**, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente principalmente a oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e altre misure che non comportano rinuncia al credito.

Invero, questo istituto era già previsto dalla Legge fallimentare, limitatamente ad alcuni creditori quali banche e intermediari finanziari; Il Codice, insieme al DL Crisi d'impresa e Giustizia che ne ha anticipato alcune novità, lo ha esteso a tutti i creditori.

Come per gli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, per estendere la moratoria ai creditori non aderenti della medesima categoria, occorrono: i) corretta informazione ai creditori circa l'avvio delle trattative, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e gli effetti della convenzione; ii) percentuale dei crediti dei creditori aderenti pari al 75% di quelli appartenenti alla categoria; iii) concrete prospettive che i creditori non aderenti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale; iv) attestazione del professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la ricorrenza delle condizioni di soddisfacimento dei creditori non aderenti (art. 62).

Un istituto di rilievo, volto ad agevolare l'omologazione degli AdR (e, come si vedrà in seguito, anche del concordato; v. *infra* par. 5.5), è la c.d. **transazione su crediti tributari e contributivi**; possibilità che, originariamente prevista dal Codice, è stata anticipata con la decretazione legata all'emergenza Covid-19 e da ultimo razionalizzata con il Decreto.

In particolare, durante le trattative, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi dovuti alle agenzie fiscali e dei contributi dovuti agli enti previdenziali. In tal caso, l'attestazione del professionista deve specificare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; aspetto che formerà oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale (art. 63, co. 1).

Il tribunale può omologare l'AdR anche in mancanza di adesione, nel termine di 90 giorni (art. 63, co. 2), da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando: i) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per la conclusione dell'accordo; ii) anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

(art. 63, co. 2-*bis*)⁶¹. Il debitore ha sessanta giorni di tempo per assolvere alle scadenze previste, pena la risoluzione di diritto della transazione (art. 63, co. 3)⁶².

5.4 Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Tra le più rilevanti novità introdotte nel Codice dal Decreto vi è il **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)**. Con il PRO, l'imprenditore⁶³ che si trova in stato di crisi o di insolvenza può suddividere i creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei e, a condizione che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi medesime, prevederne il soddisfacimento, ripartendo il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, con la sola esclusione dei diritti di credito per le retribuzioni dei lavoratori (art. 64-*bis*, co. 1). Spetta al professionista indipendente attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 64-*bis*, co. 3).

Il PRO si caratterizza, allora, anzitutto per il fatto che la **distribuzione** del valore generato dal piano può avvenire **in deroga** alle disposizioni del Codice civile sulla responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740) e sul concorso dei creditori (art. 2741) e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.

Tra gli altri tratti essenziali del PRO, si evidenzia, in primo luogo, la contrazione della **fase di ammissibilità**, talché a seguito del deposito del ricorso, il tribunale valuta la mera ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi e procede con la nomina del giudice delegato e del commissario giudiziale, disciplinando altresì ulteriori aspetti operativi (*i.e.* stabilisce la data per le votazioni e il termine per il deposito, da parte del debitore, delle somme dirette a sostenere le spese) (art. 64-*bis*, co. 4).

In secondo luogo, dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la **gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**, nel prevalente interesse dei creditori e sotto il controllo del commissario giudiziale (art. 64-*bis*, co. 5). Nel caso in cui quest'ultimo ritenga che un atto di straordinaria amministrazione o l'esecuzione

⁶¹ Tale disposizione era precedentemente prevista all'articolo 48 del Codice con riferimento sia ad AdR sia a concordato preventivo. Il Decreto ne ha spostato le previsioni negli articoli sui trattamenti dei crediti tributari e contributivi di entrambi gli strumenti (artt. 63 e 88).

⁶² Il Decreto Correttivo è intervenuto sulle tempistiche della transazione, estendendo il termine in cui l'amministrazione deve manifestare la propria adesione da 60 a 90 giorni e restringendo il termine per adempiere alle scadenze previste da 90 a 60 giorni.

⁶³ Come per gli AdR, non deve possedere i requisiti previsti per l'impresa minore (v. nota 58).

di pagamenti sia incoerente rispetto al piano di ristrutturazione, deve segnalarlo per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo; se, nonostante la segnalazione del commissario giudiziale, l'atto viene compiuto ugualmente, il commissario deve informare il tribunale per l'applicazione della disciplina attualmente prevista per gli atti non autorizzati o diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 106), cui consegue la liquidazione giudiziale (art. 64-*bis*, co. 6).

In terzo luogo, dato che la proposta deve essere approvata dall'unanimità delle classi, rilevano i **meccanismi di approvazione**: in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, in mancanza, quella dei due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano partecipato al voto i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (art. 64-*bis*, co. 7). Ne deriva che, nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al voto, bisognerà rispettare il requisito del doppio *quorum* (voto di almeno la metà del totale dei crediti della classe; voto favorevole dei due terzi dei crediti dei creditori votanti), talché la proposta potrà essere approvata anche con il 33,3% degli aventi diritto al voto.

Inoltre, i creditori muniti di diritto di prelazione non partecipano al voto se soddisfatti in denaro, integralmente, entro 180 giorni dall'omologazione, mentre sono sempre esclusi i lavoratori, che non sono considerati parte interessata⁶⁴, e i cui diritti di credito devono essere soddisfatti integralmente entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione.

Infine, in linea con una logica di fluidità tra strumenti perseguita dalla Direttiva Insolvency⁶⁵, viene previsto che, se il PRO non è approvato da tutte le classi, il debitore può alternativamente:

- chiedere al tribunale di procedere con la verifica dell'esito delle votazioni e omologare il piano di ristrutturazione (art. 64-*ter*);
- modificare la domanda formulando una proposta di concordato (art. 64-*quater*, co. 1). Invero, il debitore può scegliere di convertire il PRO in qualunque momento e, in tal caso, i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà (art. 64-*quater*, co. 2 e 3).

⁶⁴ La nozione di *parte interessata* è prevista dalla Direttiva Insolvency e comprende: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione (art. 2, par. 1, n. 2).

⁶⁵ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

A chiusura di tale quadro, è previsto altresì che il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto (art. 64-*quater*, co. 5).

Per quanto non espressamente disciplinato e compatibilmente con le peculiarità del nuovo istituto, al PRO trovano applicazione le regole procedurali del concordato preventivo in continuità⁶⁶.

5.5 Concordato preventivo

Con il concordato, l'imprenditore⁶⁷ che si trova in stato di crisi o di insolvenza può conseguire il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio o in qualsiasi altra forma (art. 84, co. 1).

Se il concordato prevede la **continuità**, è volto a preservare il valore produttivo dell'impresa e, più specificamente, l'interesse dei creditori e, nella misura possibile, i posti di lavoro. In proposito, occorre distinguere tra continuità **diretta** - con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato - e continuità **indiretta** - con gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore (art. 84, co. 2).

Con particolare riferimento alla continuità indiretta, si rileva che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto, come richiesto da Confindustria⁶⁸, non è più prevista la condizione del mantenimento o della riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

Il Codice contempla poi la fattispecie del **concordato misto** - nella quale il piano prevede sia la continuazione dell'attività sia la liquidazione dei beni non funzionali alla stessa - richiedendo che i creditori vengano soddisfatti, in misura anche non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità diretta o indiretta. Dunque, in linea con le istanze di Confindustria⁶⁹,

⁶⁶ Come si evince dai rinvii operati dall'articolo 64-*bis*.

⁶⁷ Come per AdR e PRO, non deve possedere i requisiti previsti per l'impresa minore (v. nota 58).

⁶⁸ [Audizione di Confindustria](#), *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive*, cit., pp. 6 e ss.

⁶⁹ *Ibidem*.

il soddisfacimento dei creditori non deve derivare prioritariamente, come previsto in precedenza, dalla continuità aziendale. Parimenti, è venuta meno la presunzione assoluta di prevalenza della continuità rispetto alla liquidazione a fronte di ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano, che derivino da un'attività d'impresa alla quale siano addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. In ogni caso, la proposta di concordato deve prevedere per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali (art. 84, co. 3).

Tra le novità introdotte dal Decreto in attuazione della Direttiva Insolvency, vi è il **nuovo criterio di distribuzione** del valore derivante dal concordato, che dovrebbe consentire di predisporre un piano con maggiori probabilità di essere approvato da tutte le classi. In particolare, è previsto che il valore di liquidazione debba essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, che non consente la soddisfazione del creditore di rango inferiore prima di quello di rango superiore (*absolute priority rule* - regola della priorità assoluta); mentre, per il valore eccedente quello di liquidazione (*i.e.* derivante dalla vera e propria continuità) è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (*relative priority rule* - regola della priorità relativa) (art. 84, co. 6)⁷⁰. I crediti per le retribuzioni, invece, vengono soddisfatti nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente quest'ultimo (art. 84, co. 7).

Nel caso in cui il concordato prevede la **liquidazione del patrimonio**, il Decreto conferma il principio per cui la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne - se da parte dei soci, senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali - che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Quest'ultima percentuale di soddisfazione minima rappresenta la condizione per poter distribuire le risorse in deroga alla disciplina civilistica su responsabilità patrimoniale del debitore e concorso dei creditori⁷¹ (art. 84, co. 4).

Come rilevato da Confindustria, la conferma del criterio del 20% rappresenta un presidio importante per contenere i rischi associati all'utilizzo distorto del concordato liquidatorio, con

⁷⁰ Cfr. Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 della Direttiva Insolvency.

⁷¹ Articoli 2740 e 2741 c.c.

esdebitazioni effettuate in danno del ceto creditorio e con possibili effetti domino lungo le filiere produttive⁷².

Con il Decreto, i **meccanismi di approvazione** del concordato sono divenuti più articolati, con regole speciali per il concordato in continuità.

Nel concordato liquidatorio, il piano può prevedere la **suddivisione dei creditori in classi** con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse (art. 85, co. 1). La suddivisione in classi è, dunque, facoltativa salvo che per alcune categorie di creditori (titolari di crediti tributari o previdenziali per i quali non è previsto l'integrale pagamento; titolari di garanzie prestate da terzi; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori che hanno presentato proposte concorrenti e le parti a essi correlate) (art. 85, co. 2).

Il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta nel maggior numero di classi; in caso contrario, sarà necessaria l'approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, oltre alla predetta maggioranza dei crediti, si registra la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto (art. 109, co. 1). Il Decreto ha, dunque, confermato la scelta operata dal Codice di ancorare le maggioranze ai crediti ammessi ma con un temperamento in presenza del c.d. "creditore tiranno", a tutela delle ragioni degli altri.

Sono esclusi dalle operazioni di voto i creditori privilegiati per i quali la proposta prevede il soddisfacimento integrale del loro credito, salvo che non rinuncino alla prelazione; mentre gli stessi vengono equiparati ai creditori chirografari per la parte residua del credito, quando non ne è previsto il pagamento integrale (art. 109, co. 3 e 4).

Nel **concordato in continuità**, la suddivisione in classi è sempre **obbligatoria**; a tal fine, è espressamente prevista la formazione di classi distinte per: i) i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, verso i quali non è prevista l'integrale soddisfazione in denaro entro centottanta giorni dall'omologazione (che in tal caso sono considerati *parte interessata*⁷³); ii) le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi (art. 85, co. 3). La qualificazione dei creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti quali parti interessate, con conseguente diritto di voto, rappresenta

⁷² [Audizione di Confindustria](#) presso la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi sul Codice, cit., p. 2 e ss.

⁷³ Cfr. Articolo 2, paragrafo 1, numero 2) della Direttiva Insolvency.

una rilevante novità, considerato che, come appena visto, il creditore privilegiato viene solitamente ammesso al voto per la parte incapiente degradata al chirografo⁷⁴.

Ai fini dell'approvazione del concordato in continuità è richiesto il **voto favorevole di tutte le classi**. Le regole per l'approvazione sono analoghe a quelle previste per il PRO: in ciascuna classe, la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe (art. 109, co. 5).

In linea generale, si osserva che il Decreto ha nuovamente confermato la scelta del Codice di non proporre meccanismi di silenzio-assenso, funzionali a facilitare il raggiungimento delle maggioranze, ma meno rispettosi delle esigenze del ceto creditorio.

In caso di mancata approvazione, il debitore può ricorrere alla **ristrutturazione trasversale** (c.d. *cross class cram down*), richiedendo al tribunale di omologare il concordato quando (art. 112, co. 2): le citate regole di distribuzione sulla priorità assoluta e sulla priorità relativa vengono rispettate (lett. a) e b); nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito (lett. c); la proposta viene approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, da almeno una classe di creditori parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (lett. d)⁷⁵.

Può accadere che, con opposizione, un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta. In tal caso, il tribunale può comunque procedere con l'omologazione quando il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, sulla base di quanto risulta dalla proposta e dal piano (art. 112, co. 3). Inoltre, il tribunale può disporre la stima del complesso aziendale, così come può disporlo nel caso del mancato rispetto di una delle condizioni per la ristrutturazione trasversale (art. 112, co. 4).

Per quanto riguarda, infine, il **giudizio di omologazione**, il Decreto (art. 112, co. 1) ha previsto che il tribunale può procedere all'omologazione dopo aver verificato la correttezza della procedura (*i.e.* la sua regolarità; l'ammissibilità della proposta; la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento al loro interno; l'esito della votazione), nonché:

⁷⁴ Cfr. Relazione illustrativa del provvedimento.

⁷⁵ Cfr. Articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva Insolvency, recepito all'articolo 112, comma 2, del Codice.

- **in caso di concordato in continuità aziendale**, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori. È dunque venuta meno la verifica da parte del tribunale in ordine alla fattibilità economica del piano;
- **in ogni altro caso**, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come anticipato con riferimento agli AdR (v. *supra*, par. 5.3), anche per il concordato è prevista la possibilità di ricorrere alla **transazione sui crediti tributari e contributivi**: il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali alla proposta del debitore, quando tale adesione risulta determinante al raggiungimento delle maggioranze e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 88).

6. Conclusioni

Il Codice, anche a seguito delle modifiche apportate dal Decreto di recepimento, delinea un articolato quadro di strumenti, tra i quali non risulta agevole muoversi per i soggetti a vario titolo coinvolti (debitori, creditori, professionisti e magistrati)⁷⁶.

Senza pretesa di esaustività, si riepilogano di seguito le principali caratteristiche dei diversi strumenti:

- **la composizione negoziata** consiste in un percorso volontario, negoziale, stragiudiziale e riservato, che fa perno sul ruolo centrale dell'esperto, investito del compito di agevolare le trattative tra il debitore, i creditori e le altre parti interessate. Il Codice la delinea come strumento a sé stante o come una fase che può precedere uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

⁷⁶ [Memoria di Confindustria e CNDCEC](#) sul *Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Insolvency*, cit., p. 4.

- **il piano attestato di risanamento** continua a caratterizzarsi per essere uno strumento completamente stragiudiziale, che prevede un accordo con i creditori con validazione del professionista ma senza omologazione da parte del tribunale;
- **gli accordi di ristrutturazione** continuano a consentire la ristrutturazione dell'imprenditore attraverso il meccanismo dell'adesione di percentuali qualificate di creditori e la successiva omologazione;
- **il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** rappresenta un istituto nuovo che, nel ricalcare la struttura del concordato con continuità aziendale, valorizza l'autonomia negoziale, a partire dalla possibilità di derogare alle ordinarie regole distributive;
- **il concordato preventivo** può essere con liquidazione del patrimonio o con continuità aziendale. Nell'ambito della prima fattispecie e solo come sbocco della composizione negoziata, è stato introdotto il concordato liquidatorio semplificato, che non richiede l'approvazione da parte dei creditori; nell'ambito della seconda fattispecie, sono state introdotte nuove misure, in particolare in tema di sistemi di voto e regole distributive, funzionali a favorire il raggiungimento del consenso.